



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 70 del 21/09/2026

**NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL
TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ PERMANENTE**

*Proponenti: Loredana Raia, Francesco Picarone, Maurizio Petracca, Francesca Amirante, Carmela Fiola,
Salvatore Madonna, Massimiliano Manfredi, Corrado Matera, Marco Villano, Giorgio Zinno*



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI
VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ PERMANENTE

A firma della consigliera
Loredana Raia

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

1. La Regione Campania, al fine di migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente affette da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni, intende favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.

Art. 2 (Interventi ammissibili)

1. Gli interventi ammissibili e finanziabili con le risorse di cui alla presente legge si riferiscono a modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo.

2. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione.

Art. 3 (Soggetti ammessi ai contributi)

1. Hanno titolo a chiedere i contributi di cui alla presente legge, per interventi di cui all'articolo 2, i proprietari di veicoli che abbiano con la persona con disabilità di cui all'art. 1, rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, o di convivenza ovvero che ne siano caregiver ai sensi del comma 255, art. 1 legge 205/2017.

Art. 4 (Entità dei contributi e limitazioni)

1. Per l'adeguamento dei veicoli dei soggetti di cui all'art. 3 è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta e documentata, nel limite massimo di euro 3.000,00 per ciascun veicolo e nei limiti delle risorse annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 7.

2. I contributi di cui alla presente legge:

a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente;

b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso. È possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui il

veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo.

3. Le domande di contributo ammissibili sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle risorse stanziato per l'anno di riferimento. Qualora le risorse disponibili non consentano di soddisfare integralmente tutte le domande pervenute nel medesimo termine, la Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 5, definisce criteri di riparto proporzionale tra gli aventi diritto.

Art. 5 (Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi come stabilito dall'art. 4 della presente legge e definisce:

a) il modello e le modalità di presentazione delle domande per la richiesta di contributi;

b) le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, in particolare:

1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità di cui all'articolo 2;

3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti;

4) verbale sanitario rilasciato dalle commissioni competenti dove si evinca la specifica disabilità di cui all'articolo 1.

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi;
 - b) l'analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati;
 - c) le considerazioni sull'impatto e sull'efficacia della legge;
 - d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
 - e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 7 (Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2026-2028.
2. Per gli esercizi successivi al 2027, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.